ALLEGATO 1

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (IN BREVE "EBARTIGIANATO") PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE MEDESIMO.

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di novembre , in Roma tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente, quale rappresentante legale, dott. Antonio Mastrapasqua

e

l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (più brevemente denominato EBARTIGIANATO) nella persona del Presidente, rappresentante legale, dott. Giuseppe Sciotto;

premesso:

che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro C.E.S.A.C. (Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio) e FAPI (Federazione Artigiani Pensionati Italiani) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FISALS CONFSAL (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) e FESICA CONFSAL (Federazione Sindacati Industria Commercio ed Artigianato) hanno costituito, in data 30 luglio 2010, l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore metalmeccanico ed affini artigiani, sottoscritto dalle suindicate Associazioni il 3 giugno 2010;



visti:

- la determinazione n. 130 del 29 ottobre 2010;
- l'art. 2, commi 16 e 17, legge 24 novembre 2006, n. 286;
- il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,

considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1

L'EBARTIGIANATO, costituito ai sensi del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività nel settore metalmeccanico ed affini artigiani sottoscritto, in data 3 giugno

2010, dalle organizzazioni sindacali CESAC, FAPI, FISALS CONFSAL, FESICA CONFSAL, affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale medesimo.

La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.

A tal fine l'INPS richiede all'Agenzia delle entrate, per conto dell'Ente Bilaterale, l'istituzione di un apposito codice "causale contributo" non compensabile con le altre causali.

Le aziende interessate quindi, all'atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari per il finanziamento dell'Ente Bilaterale distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali obbligatori e assistenziali.

Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente, o eventualmente sui conti correnti (IBAN), dell'Ente Bilaterale.

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'EBARTIGIANATO provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

L' EBARTIGIANATO si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

L'Ente Bilaterale si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Art.4

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5

I dati relativi ai versamenti, verranno messi a disposizione dell'Ente Bilaterale entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile dell' Ente Bilaterale potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

I dati relativi al numero dei dipendenti e al montante retributivo affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione delle denunce contributive.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.6

L' EBARTIGIANATO si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. I costi in vigore sono stati determinati, per l'anno 2010, nella seguente misura:

- gestione delega per la singola riga F24: euro 0,11.

All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale, così come comunicato all'Inps dall'Agenzia delle entrate.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l' EBARTIGIANATO ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Il pagamento delle somme avverrà con cadenza annuale tramite RID. A tal fine l'Ente autorizza espressamente l'addebito permanente sul conto corrente che avrà cura di indicare completo del codice IBAN e dei relativi riferimenti bancari.

E' a carico dell' Ente Bilaterale, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione, l'Ente Bilaterale trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancario, o dei conti correnti bancari, sul quale, o sui quali, saranno accreditati i contributi riscossi e addebitati i costi e le spese del servizio.

Il responsabile dell'Ente, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Art.8

L' INPS è esonerato - e l'Ente Bilaterale lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra l'Ente Bilaterale e le aziende interessate.

L'Ente Bilaterale è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e il responsabile dell'Ente Bilaterale di cui all'art. 7 del presente accordo.

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte dell' Ente Bilaterale dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all' intendimento delle parti e sottoscritto:

Il Presidente dell'INPS
Antonio Mastrapasqua

Il Presidente dell'EBARTIGIANATO
Giuseppe Sciotto

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3; art 4; art. 5; art. 6; art 8; art.10; art. 11.

Il Presidente dell' EBARTIGIANATO
Giuseppe Sciotto